

ATTO N. 664

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1915 del 13.11.2006)

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24/09/2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 03/03/95, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 06/12/91, n. 394 e alla legge 08/06/90, n. 142)”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 18.12.2006*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 18.12.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13/11/2006 n. 1915.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI-LIVIANTONI

Direttore: RANIERI-BRUNI-DORIA

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 1995, n. 3 concernente "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142";

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 concernente "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 28 concernente "Testo unico regionale per le foreste";

Vista la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 concernente "Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 concernente "Norme in materia di bonifica";

Vista la DGR 17 maggio 2006, n. 828 avente per oggetto "Disegno di legge Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18";

Vista la DGR 12 luglio 2006, n. 1257 con la quale la Giunta regionale preadotta il Disegno di legge "Modificazioni ed integrazioni legge regionale 24 settembre 2003, n. 18";

Visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 6 novembre 2006 e trasmesso con nota protocollo n. 269 del 9 novembre 2006;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato legislativo nella seduta del 13 novembre 2006 e trasmesso con nota protocollo n. 176668 del 13 novembre 2006, che si allega;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e il disegno di legge predisposti dal Dirigente del Servizio Riforme e affari istituzionali e presentati congiuntamente dal Direttore regionale agli Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale, dal Direttore regionale all'Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo e dal Direttore regionale alle Risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 – Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale - e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 – Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142";

Ritenuto di provvedere alla adozione, ai sensi dell'articolo 23 del proprio regolamento, del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,







DELIBERA




- 1) Di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 – Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale- e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 – Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in

adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;

- 2) di indicare l'assessore Carlo Liviantoni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

I DIRETTORI:   
IL PRESIDENTE: 
I RELATORI: 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 



Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 –Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale- e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 –Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142".

RELAZIONE

L'attuale disciplina concernente le Comunità montane è contenuta nella l.r. 23 settembre 2003, n. 18, che ha confermato nell'art. 22 le nove zone omogenee già esistenti e ha previsto la possibilità per i Comuni già ricompresi nelle zone omogenee con popolazione superiore ai 30 mila abitanti di proporre alla Regione la propria esclusione dalla Comunità montana di appartenenza, attraverso lo strumento del Programma di riordino territoriale che la Giunta regionale approva d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali (art. 3, c. 5). Il presente Disegno di legge, trova il suo precedente logico nel Disegno di legge riguardante la c.d. riforma endoregionale il quale prevede all'articolo 23 che è la legge regionale a stabilire il numero massimo delle zone omogenee. Che è sempre la legge a fissare il numero massimo della popolazione perché un Comune montano o parzialmente montano possa far parte di una Comunità montana, ad attribuire direttamente le funzioni, a individuare le forme di collaborazione con i Comuni, laddove questi ultimi si avvalgano di esse per l'esercizio associato delle funzioni proprie o conferite. Si conferma che la definizione delle zone omogenee avviene secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, in base al quale, dopo che la legge ha fissato i principi e i criteri generali, saranno necessari atti amministrativi (deliberazione del Consiglio regionale, deliberazione della Giunta regionale), a contenuto fortemente partecipato (Consiglio delle Autonomie locali, singoli

Comuni), a individuare le specifiche zone omogenee delle nuove Comunità montane.

Il presente disegno di legge interviene quindi a modificare la legge regionale 18/2003; attraverso la tecnica della novella ridefinendo:

- le modalità di individuazione delle zone omogenee, l'articolo 22 viene completamente superato e quindi abrogato;
- le funzioni delle Comunità montane;
- le modalità di esercizio delle funzioni dei Comuni che dopo il nuovo processo di definizione delle zone omogenee non fanno più parte di una Comunità montana;
- le modalità di costituzione delle nuove Comunità montane;
- i nuovi contenuti e modalità di adozione degli Statuti;
- la diversa composizione del Consiglio delle Comunità montane.

Il Disegno di legge contiene altre norme concernenti le dotazioni organiche, il finanziamento delle attività, la prima costituzione dei nuovi Enti e altri interventi di stretta natura tecnica.

Per ridefinire le funzioni amministrative delle Comunità montane che sono riportate in un allegato alla legge si interviene sulle diverse leggi regionali che le disciplinano, a partire dalla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (concernente il "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo



1998, n. 112"), e dalla legge regionale 9 novembre 2001, n. 28 (concernente "Testo unico regionale per le foreste") fino a specifiche leggi di settore, quali: la legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (concernente "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142"); la legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi"); la legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (concernente "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati"); la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (concernente "Norme per l'attività edilizia"); la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (concernente "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale") per rendere tali norme coerenti con l'assetto delle competenze che si intendono collocare in capo alle Comunità montane.

Nel Titolo I del Disegno di legge sono contenute tutte le modifiche da apportare alla legge regionale 18/2003.

Nei primi tre articoli sono contenute le modifiche tecniche necessarie da apportare agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale 18/2003.

Nell'articolo 4, che sostituisce l'articolo 7 della legge regionale n. 18/2003, si rinviene uno degli elementi caratterizzanti la riforma in corso che è quello di prevedere, per legge, che solo i Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti possano far parte di una Comunità montana. Tale limite è inferiore a quello precedentemente posto dalla normativa nazionale e pari a 40 mila abitanti.

Si ritiene opportuno, con il presente disegno di legge, rivedere tale livello demografico tenuto conto che lo stesso era stato fissato ben prima dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V e in questo senso oggi le Regioni, anche a seguito degli specifici pronunciamenti della Corte

Costituzionale (Sentenza n. 244 e n. 456 del 2005) hanno piena competenza legislativa (residuale) in ordine alla disciplina delle Comunità montane.


La Corte afferma, infatti, che la materia relativa alla "legislazione elettorale" e agli "organi di governo" rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato con espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e che l'indicazione deve ritenersi tassativa. Dalle pronunce della Consulta si può affermare, quindi, che è riconosciuta alle Regioni una potestà normativa ordinamentale con riferimento ai livelli istituzionali sub-regionali diversi da Comuni, Province e Città metropolitane, quali sono le Comunità montane.

Il disegno di legge intende caratterizzare le Comunità montane come strumento di sviluppo locale, qualificandole sempre più come casi speciali di Unioni di Comuni che vengono create al fine della valorizzazione delle zone montane allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, funzioni proprie, funzioni conferite e funzioni comunali, diversamente dai Comuni di maggiori dimensioni demografiche.

Connessa a quanto sopra è legata la determinazione dell'insieme dei territori da inserire nelle zone omogenee delle Comunità montane che vengono fissate nel numero di cinque.

Le competenze delle Comunità montane, vengono ridefinite attraverso:

- la piena valorizzazione degli interventi ordinari e speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali recuperando il valore costitutivo della emergenza montana e delle aree svantaggiate della montagna;
- la conferma, in capo ad esse, delle funzioni di forestazione e di sistemazione idro-geologica;
- il collocamento in capo ad esse, anche al fine di dare maggiore organicità alle politiche di sviluppo.



- delle funzioni già esercitate dai soggetti gestori delle aree naturali protette nonché le attività connesse alle azioni di difesa del suolo e dell'ambiente;
- il conferimento di ogni altra funzione da parte della Regione, delle Province e dei Comuni. Per quanto concerne la Regione significativa è quella concernente, su tutto il territorio regionale, della prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, così come vengono confermate in capo alle Comunità montane le funzioni dei Consorzi di bonifica laddove nei comprensori di bonifica, previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, non esista il Consorzio di bonifica.

Riguardo al dimensionamento ottimale in ordine alla popolazione dei Comuni da ricomprendere nelle zone omogenee, esso deve tener conto sia delle problematiche connesse al migliore esercizio delle funzioni che le nuove Comunità montane sono chiamate a svolgere, sia delle riflessioni sull'adeguatezza di Comuni che autonomamente sono in grado di esercitare le funzioni che le Comunità montane devono, invece, svolgere per i Comuni di minore dimensione demografica.

Per arrivare alla nuova puntuale delimitazione si è ritenuto opportuno evitare la rigidità di una previsione assoluta, fatta con legge, utilizzando invece, per i principi e i criteri generali la legge e rimettendo ad atti amministrativi a contenuto fortemente partecipato (Consiglio delle Autonomie locali, singoli Comuni, ecc.) la puntuale individuazione delle singole zone omogenee. Tale strumentazione consente, inoltre, di poter considerare come sperimentale la fase di transizione dall'attuale al nuovo riordino e di poter più agevolmente e tempestivamente intervenire ad apportare gli eventuali necessari correttivi.

Il percorso per pervenire alle nuove Comunità montane è il seguente:

- nella legge regionale viene fissato il numero massimo delle zone omogenee;
- il successivo atto amministrativo specifica i principi e i criteri fissati nella legge, tale atto che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale sulla quale si è acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali;
- ai Comuni collocati al confine tra più zone omogenee è data la possibilità di optare entro un termine, a quale delle stesse entrare a far parte;
- decorso il termine di opzione la Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali provvederà, secondo quanto fissato nella l.r. 18/2003, ad individuare in via definitiva i territori costituenti le zone omogenee nelle quali vengono costituite con un Decreto del Presidente della Giunta regionale le Comunità montane.

Con il medesimo Decreto viene altresì fissato a 180 giorni il termine massimo per l'insediamento del nuovo Consiglio delle Comunità montane. Tale insediamento può avvenire anche se non sono state fatte tutte le elezioni da parte dei Comuni facenti parte la nuova Comunità montana ma, a condizione che siano stati eletti i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentano contemporaneamente la maggioranza della popolazione. A tale organo così costituito vengono, tuttavia, riconosciuti poteri nei confronti di tutti i Comuni ricompresi anche se temporaneamente non rappresentati.

Il decreto di costituzione delle nuove Comunità montane contiene anche le prime disposizioni che assicurano il funzionamento dell'Ente finché le stesse non si dotano del nuovo Statuto.

Si prevede poi che i nuovi Statuti, al fine di valorizzare i territori aventi analoghe peculiarità altimetriche, geografiche ovvero caratterizzati da omogeneità socio-economiche, possano istituire, all'interno dell'unica zona omogenea, delle sub-zone per l'esercizio associato

delle funzioni. Tale soluzione è in linea con i principi posti nella proposta di disegno di legge delega governativo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) e dell'articolo 118 della Costituzione, finalizzati sia alla razionalizzazione e semplificazione dei livelli istituzionali, sia all'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Analogamente, lo Statuto stabilisce le modalità che garantiscono la partecipazione ai processi decisionali afferenti il proprio territorio del Sindaco del Comune montano o parzialmente montano con popolazione superiore ai venticinque mila abitanti.

Nel nuovo articolo 7ter, si stabilisce che le Comunità montane possono svolgere attività commerciali strettamente strumentali alla valorizzazione di produzioni proprie e che non possono svolgere lavori o servizi a favore di soggetti privati.

Nel nuovo articolo 18 sono indicate tutte le diverse forme di concorso al finanziamento delle Comunità montane da parte della Regione mentre nel nuovo articolo 10bis, viene sancito il principio della piena responsabilità finanziaria dei nuovi enti, facendo divieto alla Regione di intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Per perseguire la massima razionalizzazione e l'equilibrio finanziario delle Comunità montane, il nuovo articolo 18bis prevede un monitoraggio annuale dei dati relativi alla gestione dei dati relativi alla gestione di tutte le risorse attribuite dalla Regione per l'esercizio dell'insieme delle funzioni conferite.

Con le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 19, si consente alla Giunta regionale di procedere al riparto dei finanziamenti secondo modalità flessibili ancorate a parametri definiti dalla legge.

Riguardo alla composizione del nuovo Consiglio delle Comunità montane, si fissa in un numero (tre) identico per tutti i Comuni ricompresi nella Comunità montana il numero dei consiglieri che essi devono eleggere, eliminando l'attuale

flessibilità rimessa alla Statuto della Comunità montana tra un minimo e un massimo fissato dall'articolo 12 della l.r. 18/2003, in base alla dimensione demografica dei Comuni.


Nel nuovo comma 1 dell'articolo 16, i compensi da corrispondere agli amministratori dell'ente vengono parametrati a quelli degli amministratori dei Comuni ricompresi nella classe da diecimila a trentamila abitanti e comunque, affinché siano compatibili con le condizioni economiche e finanziarie dell'ente, le indennità da corrispondere sono rimesse alla scelta della Conferenza dei Sindaci.

Con l'articolo 15, viene inserito nell'articolo 26 della l.r. 18/2003 un nuovo comma concernente l'esercizio associato di funzioni comunali attraverso le associazioni intercomunali. Si prevede che la legge regionale possa condizionare tale esercizio ad una durata minima dell'accordo associativo.

Il Titolo II del disegno di legge reca delle modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, e nell'articolo 8 di tale legge regionale – come novellato dall'articolo 18 del presente disegno di legge - si individuano nelle Comunità montane e nei Comuni, nei cui rispettivi territori sia ricompresa l'Area naturale protetta, i soggetti gestori della medesima Area.

Nel Titolo III sono contenute le disposizioni transitorie e finali.

Riguardo alla successione tra Enti si ritiene necessario che gli organi esistenti restino in carica fino al momento dell'insediamento del primo Consiglio delle nuove Comunità montane tranne il Presidente il quale, nei successivi novanta giorni, dovrà rimettere ai nuovi Presidenti le risultanze amministrative-contabili e patrimoniali delle Comunità montane secondo una Tabella di conversione che sarà approvata dal primo Programma di riordino territoriale. Le nuove Comunità montane e i Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti subentrano secondo la suddetta Tabella di conversione nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane disciolte,




mentre le risorse umane vengono inserite nelle dotazioni organiche delle nuove Comunità montane.

Nel comma 4 dell'articolo 19 (Norme transitorie) si stabilisce affinché si possa procedere al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunitario di eleggere il proprio Presidente – che a regime va eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (articolo 13 della legge) – che lo stesso, se non risultano eletti tutti i consiglieri assegnati, è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Infatti, a mente dell'articolo 8, il Consiglio può essere insediato se entro centottanta giorni dal Decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione delle nuove Comunità montane, sono stati eletti i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentano contemporaneamente la maggioranza della popolazione interessata. Ma tale composizione non assicura che ci sia il quorum strutturale previsto dalla legge per eleggere il Presidente.

I commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 19 dispongono in ordine:

- alla nuova determinazione della dotazione organica degli enti secondo criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario;
- alla possibilità di adozione di piani mobilità ovvero di forme incentivanti la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro;
- allo stanziamento per quest'ultimo fine, in sede di approvazione del Bilancio, degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 1 del 2002;
- all'assegnazione ai nuovi soggetti gestori individuati dalla legge del personale regionale già utilizzato dagli Enti Parco.

Il riordino delle funzioni che viene operato è puntualmente riportato nell'allegato A alla legge.



Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)"

TITOLO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24
SETTEMBRE 2003, N. 18

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 18/2003)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte novellistica sono soppresse le parole "ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";

b) alla lettera c) sono soppresse le parole "ai sensi dell'articolo 22".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/2003)

1. All'articolo 4, comma 1 della l.r. 18/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono soppresse le parole "come definite dall'articolo 22, ovvero come modificate ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 2 e i comuni di cui al comma 6, dell'articolo 7";

b) alla lettera b), sono soppresse le parole "già costituite".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 18/2003)

A circular stamp from the Regione Umbra is located at the bottom right of the page. It contains the text "REGIONE UMBRA" around the top edge and "GIUNTA REGIONALE" around the bottom edge. A handwritten signature is written across the center of the stamp.

1. All'articolo 6, comma 1 della l.r. 18/2003 sono soppresse le parole ", ad eccezione di quelle di cui al comma 2".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/2003)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Definizione delle zone omogenee)

1. La Regione individua nel numero di cinque il numero massimo delle zone omogenee di cui all'articolo 23 del disegno di legge regionale concernente "Riforme del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione", da definirsi sulla base del procedimento previsto dall'articolo 3.

2. Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

3. Possono far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i Comuni confinanti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 23 del disegno di legge di cui al comma 1, con popolazione non superiore a 25.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità stessa.

4. La non appartenenza di Comuni alle Comunità montane ai sensi del comma 2, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'appartenenza di Comuni non montani alla Comunità montana ai sensi del comma 3, non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.".

Art. 5

(Integrazione della l.r. 18/2003)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 18/2003, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 7 bis

(Funzioni delle Comunità montane)



1. La Comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla difesa ambientale.

2. Le Comunità montane sono titolari:

a) delle funzioni loro attribuite dalle leggi statali e regionali;

b) degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;

c) delle funzioni già esercitate dai soggetti gestori delle aree naturali protette regionali;

d) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

3. La puntuale individuazione delle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 è riportata nell'Allegato A.

4. Le Comunità montane esercitano le funzioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20, comma 3 e 28, comma 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

5. Le Comunità montane esercitano, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

6. Nel caso di non appartenenza di Comuni alle Comunità montane in base alla legge, le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono trasferite ai Comuni che le esercitano avvalendosi di Comunità montana limitrofa, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

7. Le Comunità montane costituiscono l'ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile, per i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

8. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle Comunità montane si applica quanto previsto dall'articolo 15 del disegno di legge regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 7 ter

(Attività non consentite)



1. Le Comunità montane non possono svolgere attività commerciali, se non quelle strumentali alla valorizzazione di produzioni proprie.

2. Le Comunità montane non possono svolgere lavori o servizi a favore di soggetti privati.”.

Art. 6

(Sostituzione del testo dell'articolo 8 della l.r. 18/2003)

1. Il testo dell'articolo 8 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

“1. La costituzione delle Comunità montane avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto definisce i termini e le procedure per l'insediamento del Consiglio della Comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali. Il decreto contiene, altresì, disposizioni per assicurare il funzionamento dell'Ente fino all'entrata in vigore dello Statuto.

2. Per procedere all'insediamento del Consiglio è sufficiente che entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1, siano stati eletti i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentano contemporaneamente la maggioranza della popolazione interessata. Il Consiglio così costituito esercita, ad ogni effetto di legge tutti i poteri nei confronti di tutti i Comuni ricompresi nella Comunità montana.”.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 18/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.”

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 9 della l.r. 18/2003 è aggiunto il seguente:

“3bis. Lo Statuto della Comunità montana può istituire, al fine di valorizzare territori caratterizzati da specificità altimetriche e geografiche e di omogeneità socio-economiche, all'interno della zona omogenea, sub-zone anche al fine dell'esercizio associato delle funzioni.”.



Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 18/2003)

1. L'articolo 10 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Adozione nuovi Statuti)

1. Le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunitario, ai sensi dell'articolo 8.

2. Nel caso di mancata adozione dello Statuto nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del disegno di legge regionale di cui all'articolo 7, comma 1."

Art. 9

(Integrazione della l.r. 18/2003)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 18/2003, è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Gestione finanziaria delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane applicano le leggi in materia di contabilità degli Enti locali.

2. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione."

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 18/2003)


1. Il comma 1, dell'articolo 12 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni Comune costituente la Comunità montana medesima."

2. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 18/2003 le parole "dei consiglieri assegnati" sono sostituite dalle parole "della popolazione."

3. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il Sindaco del Comune montano o parzialmente montano con popolazione superiore a 25.000 abitanti interviene, al fine di garantire la partecipazione ai processi decisionali relativi al proprio territorio, al Consiglio della Comunità montana di cui all'articolo 7bis, comma 6, secondo modalità definite nello Statuto della Comunità montana medesima."



Art. 11

(Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 18/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Al Presidente e ai componenti della Giunta della Comunità montana spetta una indennità, definita dalla Conferenza dei Sindaci, in misura non superiore a quelle previste dalla legge per i Sindaci e i componenti la Giunta dei Comuni ricompresi nella classe da 10.000 abitanti a 30.000 abitanti."

Art 12

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 18/2003)

1. L'articolo 18 della l.r. 18/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Finanziamento delle attività)

1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane con:

- a) il finanziamento delle funzioni conferite;
- b) il finanziamento dei Programmi degli interventi di cui all'articolo 29 della l.r. 28/2001;
- c) le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;
- d) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
- e) il riparto di assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle comunità montane."

Art. 13


(Integrazione della l.r. 18/2003)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 18/2003, è aggiunto il seguente:

"Art 18 bis

(Monitoraggio)

1. La Regione acquisisce annualmente i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 bis, in relazione alla verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario ed ai fini del concorso al finanziamento di cui all'articolo 18."



Art. 14

(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 18/2003)

1. All'articolo 19, comma 1 della l.r. 18/2003, le parole da "sulla base" a "dell'ultimo censimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente."

Art. 15

(Modificazione all'articolo 26 della l.r. 18/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 18/2003, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni, con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa, diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma stessa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune, sede istituzionale dell'associazione, con vincolo di destinazione alle gestioni associate."

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 18/2003)

1. L'articolo 41 della l.r. n.18/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 41

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. Al finanziamento delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) quando non diversamente specificato e nel rispetto della l.r. 28/2001, si fa fronte rispettivamente con le seguenti risorse:

a) "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane" allocato nella unità previsionale di base 07.1.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" (cap. 4172);

b) fondi per le spese di personale e di funzionamento relative a funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane,



allocati nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 718/1021-718/1022);

c) "Fondo per gli investimenti delle Comunità montane" allocato nella unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330)".

2. La quantificazione degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 1, è stata effettuata con la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.

3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità."

TITOLO II MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9

Art. 17

(Modificazione al titolo della l.r. 9/1995)

1. Al titolo della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142) sono soppresse le parole "in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142".

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 9/1995)

1. Il testo dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"1. L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

a) la Comunità montana nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di una Comunità montana, il soggetto gestore è la Comunità montana nella quale è presente la superficie più estesa;

b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta.



2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l'adozione degli atti di propria competenza, di cui all'"Allegato A, Art. 7bis, c. 3, lett. c)", lettere a), b) e d)".

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 19 (Norme transitorie)

1. Gli organi delle Comunità montane in carica all'entrata in vigore della presente legge decadono il giorno dell'insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all'articolo 8 della l.r. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, tranne il Presidente che resta in carica ai fini dei soli adempimenti di cui al comma 2.

2. Il Presidente in carica in ciascuna Comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, rimette al Presidente della Comunità montana, costituita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2003, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/2003 le risultanze amministrativo-contabili e patrimoniali della Comunità montana, secondo la tabella di conversione approvata con il primo Programma di riordino territoriale, di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2003.

3. Le Comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2003, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane di cui alla l.r. 18/2003, secondo la tabella di cui al comma 2.

4. In sede di primo insediamento del Consiglio della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2003 come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Comunità montana, nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i Comuni costituenti la Comunità montana, è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Presidente così eletto, resta in carica per ulteriori trenta giorni

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE DELL'UMBRIA" around the perimeter and "SECRETARIA" at the bottom. The signature appears to be "M. M."

dall'entrata in vigore del nuovo Statuto della Comunità montana.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio della Comunità montana ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2003, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, le Comunità montane determinano la dotazione organica, secondo criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

6. In relazione all'attuazione di cui al comma 5, le Comunità montane, per la riqualificazione e ricollocazione del personale eccedente le dotazioni organiche, adottano piani di mobilità concertati con la Regione e altri Enti ovvero prevedono forme incentivanti la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro.

7. Ai fini dell'attuazione del comma 6, sono stanziati, in sede di approvazione del bilancio regionale, gli incentivi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1.

8. Il personale regionale già utilizzato dagli Enti Parco è assegnato funzionalmente ai soggetti gestori di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 9/1995, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, contestualmente al trasferimento delle funzioni disposto dall'articolo 7bis, comma 2, lettera c) della l.r. 18/2003, come aggiunto dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 20 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/1995;
- b) il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 9/1995;
- b) il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;
- c) l'articolo 110 della l.r. 3/1999;
- e) il comma 1 dell'articolo 111 della l.r. 3/1999;
- d) il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/2003;
- e) l'articolo 22 della l.r. 18/2003, con decorrenza dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 18/2003, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.




FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE


Funzioni trasferite

Art. 7 bis, c. 3, lett. a)

- a) Autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi ai sensi dell'art. 3, c.3, lett. a) della L. R. 19 novembre 2001, n. 28;
- b) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvopastorali dei Comuni e degli Enti pubblici ai sensi dell'art. 3, c.3, lett. b) della L.R. 28/2001;
- c) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione ai sensi dell'art. 3, c.3, lett. c) della L.R. 28/2001;
- d) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi dell'art. 3, c.3, lett. d) della L.R. 28/2001;
- e) tenuta dell'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'art. 3, c.3, lett. e) della L.R. 28/2001;
- f) esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi dell'art. 3, c.3, lett. f) della L.R. 28/2001;
- g) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. g) della L.R. 28/2001;
- h) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. h) della L.R. 28/2001;
- i) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. i) della L.R. 28/2001;
- j) competenze amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'art.48, c. 1 della L.R. 28/2001;



- k) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- l) riconoscimento di "impresa agricola" ai fini della L.R. 18 febbraio 2004, n.1 e della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11;
- m) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della L. 21 febbraio 1977, n. 36;
- n) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1994 n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della L.R. 23 dicembre 2004, n. 30;
- p) attività istruttoria relativi ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.102;
- q) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, dall'art. 8 del D.M.14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'art. 2, comma 2, dall'art. 7, comma 2 e dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 9 gennaio 2003 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- r) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- s) accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo 7 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito in Legge 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con le banche e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e finanza, che rimangono a carico del Servizio regionale competente;



- t) parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;
- u) abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione al competente Servizio regionale ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;
- v) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- w) accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini DOC ed all'elenco delle vigne per la produzione dei vini IGT, ai sensi della L. 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni;
- x) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1493 del 17 maggio 1999;
- y) accertamenti per l'attuazione del Regolamento C.E.E. 2066/1992 "Premio speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici" e del regolamento C.E.E. 2069/1992 "Premi ai produttori di carni ovine e caprine";
- z) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n.290;
- aa) parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della L. 20 aprile 1976, n. 195;
- bb) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla L.R. 28 agosto 1995, n. 39;
- cc) autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi del D. LGS. 19 agosto 2005, n.214 ;
- dd) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L.4 agosto 1978, n. 440 e della L.R. 29 maggio 1980, n. 59;
- ee) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della L.3 maggio 1982, n. 203;

- ff) richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;
- gg) rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5, comma unico, lettera c) L.R. 24 aprile 1979, n. 17;
- hh) vigilanza di cui all'art.31 del D. M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;
- ii) funzioni e accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del 28 ottobre 1996 nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- jj) prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai Regolamenti C.E. n. 1786 del 29 settembre 2003 e n. 382 del 2005, sulla base di direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in «unico referente a livello territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Funzioni delegate

Art. 7 bis, c. 3, lett. a)

- a) tenuta dell'elenco delle ditte boschive ai sensi dell'art. 3, c. 5 lett. a) della L.R. 28/2001;
- b) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 3, c. 5 lett. b) della L.R. 28/2001;
- c) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 3, c. 5 lett. d) della L.R. 28/2001;
- d) interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 28/2001;
- e) esercizio delle funzioni amministrative e realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale a seguito di avvalimento, da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 24 settembre 2003, n. 18.



FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Funzioni trasferite

Art. 7 bis, c. 3, lett. c)

- a) Adozione del Piano dell'Area naturale protetta, ai sensi dell'art.12 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9;
- b) adozione del Piano pluriennale, economico e sociale, ai sensi dell'art.13 della L.R. 9/1995;
- c) attuazione del piano pluriennale, economico e sociale, dell'area naturale protetta ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 9/1995;
- d) adozione regolamento dell'Area naturale protetta, ai sensi dell'art.14 della L.R. 9/1995;
- e) vigilanza generale sull'attuazione del Piano e sul rispetto del regolamento, ai sensi dell'art.16, c. 2, della L.R. 9/1995;
- f) relazione annuale attività svolta, ai sensi dell'art.19 della L.R. 9/1995;



FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE


Funzioni trasferite

Art. 7 bis, c. 3, lett. d)

-
- a) Funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, c. 4 della L.R. 26 novembre 2002, n. 24, relative alle attività indicate dall'art. 3, c. 1, lett. a), b), c), della medesima legge;
 - b) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'art. 4, c. 1 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della medesima legge;
 - c) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo della L.R.12/2000 ai sensi dell'art. 14, c. 1 della medesima legge;
 - d) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'art. 9, c. 1 della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6;
 - e) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'art. 11, c. 1 della L.R. 6/1994;
 - f) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'art. 12, c. 9 della L.R. 6/1994;
 - g) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della L.R. 6/1994;
 - h) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'art. 18, c. 1 della L.R. 6/1994;
 - i) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'art. 19, c. 1 della L.R. 6/1994;
 - j) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'art. 20, c. 1 della L.R. 6/1994;
 - k) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della L.R. n. 57 del 1980 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L.R. 6/1994;



- l) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 6/1994;
- m) interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente di cui al Titolo I della L.R. 28 agosto 1995, n. 40;
- n) adozione del piano pluriennale di cui all'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dei relativi piani annuali di attuazione, in base agli indirizzi della programmazione regionale provinciale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/1995;
- o) istruttoria dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell'art. 16, c. 2, della L.R. 40/1995.

15 DIC. 2006
Fogli. 8
Per copia conforme
all'originale.
REGIONE LIGURIA
IL DIRIGENTE






Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale Affari generali della Presidenza e
della Giunta regionale

Dott. Aldo Bruni

Prot. N

Sede

Al Direttore regionale Agricoltura e foreste, aree
protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo

Dott.ssa Maria Ernesta Ranieri

Sede

Regione Umbria – Giunta Regionale

Prot. Uscita del 13/11/2006

nr. 0176668

Classifica: IX.1



GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Oggetto: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni
della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
(Norme in materia di forme associative dei Comuni e
di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in
materia di sistema pubblico endoregionale) e della
legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela
dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree
naturali protette in adeguamento alla legge 6
dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n.
142)".

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 13 novembre
2006 ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto.

Cordiali saluti.

Avv. Marino Balsamo